

FARMAECOLOGIA

Sede Legale: Via A. Reina, 5 Mascalucia (CT)

C.F./P.IVA 04931950879

CODICE COMPORTAMENTALE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

REVISIONI

REVISIONE	DATA	MODIFCHE APPORTATE
Versione: 1	maggio 2024	Adozione del documento

FARMAECOLOGIA

Art. 1

Il presente Codice Comportamentale contiene le regole di condotta che l'Amministratore, i Dipendenti e i consulenti (d'ora innanzi: "Destinatari") devono tenere nell'esercizio della loro attività.

È fatto obbligo a chiunque agisca per conto, nell'interesse o a vantaggio della Società di rispettarlo.

Art. 2

È proibita ogni promessa, offerta o dazione di danaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali o Incaricati di un Pubblico Servizio al fine perseguire interessi propri o della Società, o per remunerare i predetti per atti conformi o contrari ai doveri di ufficio.

Chiunque riceva, direttamente o indirettamente, richieste illecite da Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio deve darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

È inoltre vietato qualsiasi comportamento finalizzato a ledere i principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione.

È fatto altresì divieto di chiedere a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio informazioni di cui dispongono per ragioni di ufficio o di servizio.

Art. 3

Ogni forma di omaggio in favore di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio è consentita purché sia di modico valore e se effettuata occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia o nell'ambito delle normali consuetudini.

FARMAECOLOGIA

In ogni caso, eventuali omaggi devono essere sempre autorizzati ai sensi della procedura *“Erogazioni di denaro, liberalità, sponsorizzazioni, comodato di beni o altra utilità”*, nonché devono essere sempre rispettate le norme legislative e regolamentari, ivi comprese quelle di cui alla L. 190/2012 e s.m.i., che disciplinano il tema.

Art. 4

Eventuali attività che importino rapporti lavorativi con dipendenti pubblici dovranno essere previamente comunicate all'Amministratore.

Ogni posizione di conflitto d'interessi tra Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio e la Società, che sia conosciuta dai Destinatari, dovrà essere comunicata all'Organismo di Vigilanza.

Art. 5

È vietato promettere o conferire, anche indirettamente, incarichi di collaborazione a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, ruoli decisionali concernenti la Società.

Eventuali richieste in tal senso da parte del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio devono essere segnalate all'Organismo di Vigilanza.

Art. 6

Ogni comportamento illecito da parte di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio che concerna la Società deve essere immediatamente comunicato all' Organismo di Vigilanza.

FARMAECOLOGIA

Si considerano comunque indebite le richieste di beni o la fruizione di servizi aziendali per usi privati.

Ogni ritardo ingiustificato da parte di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio nel compiere attività del proprio ufficio deve parimenti essere immediatamente comunicato all' Organismo di Vigilanza.

Art. 7

È vietato dare o promettere a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, anche indirettamente, denaro o altre utilità per ottenere un diverso ordine di trattazione delle pratiche, il rifiuto indebito di prestazioni a imprese concorrenti, il mancato rispetto degli *standard* di qualità e di quantità fissati dalla P.A. nelle apposite carte dei servizi o la non continuità del servizio.

Art. 8

L'assunzione di impegni verso la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente all'Amministratore e avviene sempre in modo da non compromettere l'integrità e la reputazione della Società.

Tutta la documentazione relativa alle trattative e ai contatti con la Pubblica Amministrazione deve essere conservata per permettere verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Art. 9

Ogni attività di indebita intermediazione relativa alla stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società è vietata.

FARMAECOLOGIA

Art. 10

È proibita ogni istigazione alla violazione del presente Codice Comportamentale.

La Società assicura di impedire ogni forma di ritorsione nei confronti di chiunque abbia rifiutato di commettere comportamenti o atti in violazione del presente Codice Comportamentale, nonché nei confronti di chi abbia riferito di un fatto illecito di un altro dipendente.

Art. 11

L'Amministrazione deve garantire la massima diffusione del presente Codice Comportamentale e prevedere un'attività di formazione obbligatoria nei confronti di tutti i Destinatari in ordine ai principi nello stesso contenuti.

Art. 12

I Destinatari sono tenuti a segnalare tutte le violazioni del presente Codice Comportamentale all'Organismo di Vigilanza che è tenuto a tutelare la riservatezza dell'identità del Segnalante.

La Società ha dato attuazione agli obblighi previsti dalla normativa in materia di segnalazione di fatti illeciti (rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001) e di violazioni del Modello attraverso l'adozione di una specifica procedura (c.d. *whistleblowing*), che è parte integrante del Modello della Società.

I Destinatari devono comunque comunicare all'Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza ogni fatto sospetto che possa costituire reato.